

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1.1 È costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ARTROSI ITALIANA" (di seguito "ASSOCIAZIONE A.M.A."). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Associazione A.M.A. è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale - nell'ambito della prevenzione, della ricerca e della cura dell'artrosi.

1.3 La Associazione A.M.A. persegue i suoi scopi istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, meritocrazia e in assenza di discriminazione cui la sua organizzazione si ispira. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in linea con le migliori pratiche internazionali.

1.4 L'Associazione A.M.A. ha una durata illimitata.

Articolo 2 - Attività della Associazione

2.1 La Associazione A.M.A. persegue i propri scopi ispirandosi ai principi di cui agli artt. 2 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 lettera h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera i) (attività culturali di interesse sociale); lettera u) (erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale).

Nell'ambito dei già menzionati settori, l'Associazione A.M.A. realizza le seguenti attività:

- promuovere la Collaborazione nella ricerca e la coscienza di appartenenza;
- favorire partnership interdisciplinari per avanzare nella ricerca sull'artrosi;
- accelerare lo Sviluppo di Opzioni di Trattamento Migliorate
- ridurre i tempi di trasferimento applicativo dei risultati della ricerca in terapie efficaci;
- approfondire la conoscenza della Malattia
- patrocinare studi che migliorino la comprensione dei meccanismi e della progressione dell'artrosi;
- garantire il Coinvolgimento dei Pazienti
- sostenere i pazienti nella definizione delle priorità di ricerca e terapeutiche, riflettendo le loro esperienze dirette;
- consolidare la Voce dei Pazienti;
- promuovere l'inclusione delle aspettative dei pazienti in ogni aspetto della cura e della ricerca;
- ottimizzare l'Uso dei Trattamenti Esistenti;
- migliorare la formazione e la consapevolezza dei pazienti per ottenere risultati migliori con le terapie attuali;
- aumentare l'Interesse e il sostegno economico per il tramite di fondi pubblici per la Ricerca sull'Artrosi;
- consolidare la percezione sociale dell'artrosi per attrarre investimenti e risorse;
- standardizzare, interpretare, pubblicizzare le linee guida dei trattamenti preventivi e curativi;
- creare una Rete di Advocacy Efficace



- costruire una coalizione influente per migliorare la cura dell'artrosi e sviluppare una definizione chiara e condivisa della malattia;
- condivisione della Conoscenza;
- utilizzare informazioni basate sull'evidenza per guidare le iniziative
- coinvolgimento dei Pazienti:
- riunire persone con artrosi su tutto il territorio nazionale per contribuire alla realizzazione della missione e della visione;
- collaborare per promuovere sinergie tra pazienti, ricercatori, medici e altri attori del settore per ottenere risultati concreti e duraturi;
- sostegno finanziario della ricerca scientifica sull'artrosi nei suoi aspetti di laboratorio e clinici.
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni, incontri e nonché di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Associazione A.M.A., gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali attinenti all'artrosi;
- diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca sull'artrosi a nazionale ed internazionale;
- sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e promozione di stili di vita salutari e corretta alimentazione;

2.2 La Associazione A.M.A. promuove e organizza la raccolta dei fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità di cui all'art.7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; può inoltre esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nelle modalità di cui all'articolo 6 D.lgs. 117/17 e successivi decreti attuativi, individuate dal Direttivo.

2.3 Nel perseguimento dei propri scopi la Associazione A.M.A. può tra l'altro:

1. concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati;
2. istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
3. costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
4. costituire, partecipare e collaborare con fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Associazione A.M.A.;
5. costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci devono essere allegati al bilancio della Associazione A.M.A.;
6. acquistare, alienare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
7. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.



Articolo 3 - Sede

3.1 La Associazione A.M.A. ha sede in Torino e si articola sul territorio italiano attraverso Comitati Regionali, istituiti dal Direttivo e composti esclusivamente da volontari nonché attraverso Uffici Regionali.

3.2 La variazione di indirizzo della sede nel medesimo Comune è deliberata dal Direttivo, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.

Articolo 4 - Scioglimento e liquidazione

4.1 La Associazione A.M.A. si estingue nella ricorrenza delle cause di estinzione previste dalla legge oppure a seguito di proposta del Direttivo deliberata dall'Assemblea.

4.2 In attuazione della delibera di estinzione, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore o di un collegio di tre liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli amministratori uscenti, che delibera a maggioranza.

4.3 A conclusione della liquidazione, i beni residui saranno devoluti, se iscritta, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Direttivo.

Articolo 5 - Patrimonio e Risorse

5.1. Il patrimonio della Associazione A.M.A. è composto:

1. dal patrimonio minimo;
2. dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
3. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione A.M.A. a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Direttivo ad incremento del patrimonio;
4. da ogni altro bene che pervenga alla Associazione A.M.A. a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
5. dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
6. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Associazione A.M.A. trae le proprie risorse:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Associazione A.M.A. per il raggiungimento del suo scopo;
4. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;



7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5.2 Il patrimonio della Associazione A.M.A., comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all'art 8, comma 2 del D.lgs. 117/17.

Articolo 6 – Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato nazionali o internazionali iscritte o meno al Registro unico nazionale del Terzo settore che condividono le finalità del presente statuto e che intendono impegnarsi concretamente per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro fino al limite del cinquanta per cento del numero di Organizzazioni di volontariato. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo amministrativo. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci si suddividono in soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione aderiscono all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato. Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura. I soci onorari sono coloro ai quali viene conferito un titolo speciale in riconoscimento del loro contributo significativo o per particolari meriti legati agli scopi dell'organizzazione. L'ammissione a socio sostenitore e onorario viene deliberata dall'assemblea dei soci fondatori. Ai soci fondatori, ordinari e sostenitori spettano eguali diritti e doveri.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in qualità di volontari, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;



- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde:

- per morte, recesso o esclusione;
- per cessazione dell'attività dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo inviata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dall'inizio del semestre successivo a quello in cui il Consiglio direttivo ha ricevuta la notifica della volontà di recesso.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione del socio può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall'Assemblea. Il provvedimento di esclusione è notificato al socio escluso entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea e deve contenere le motivazioni della decisione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può proporre ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 24 del codice civile.

Articolo 9 - Organi Istituzionali della Associazione A.M.A.

9.1 Sono Organi Istituzionali della Associazione A.M.A.:

1. il Presidente ed il Vicepresidente;
2. il Tesoriere
3. il Direttivo;
4. il revisore o il collegio dei revisori;
5. l'Assemblea dei soci.



Il Presidente, il Vicepresidente Vicario e i membri del Direttivo rimangono in carica per un mandato di quattro anni, che decorre dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio; essi sono rinnovabili per ulteriori due mandati consecutivi.

I membri degli altri Organi della Associazione sopra elencati, rimangono in carica per un mandato di quattro anni, che decorre dalla data di nomina fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; essi sono rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto negli articoli successivi. Non possono essere nominati /rinnovati nella carica di membri di tutti gli Organi Istituzionali della Associazione A.M.A. coloro che hanno compiuto ottanta anni di età.

Decade dalla carica il membro di qualsivoglia Organo della Associazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza.

9.2 Tutti i mandati di cui al precedente art.6.1. sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese autorizzate, fatta eccezione per il Consigliere Delegato, e per gli eventuali consiglieri di amministrazione cui sia conferita specifica delega, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Direttivo, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in linea con quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

9.3 Per essere nominati membri degli Organi Istituzionali occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal codice civile.

9.4 I membri degli Organi della Associazione non possono essere destinatari delle erogazioni istituzionali della Associazione A.M.A.

9.5 Non può essere nominato membro di un Organo Istituzionale e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

11.3 Il Presidente convoca l'Assemblea per sottoporre le candidature a socio onorario e sostenitore segnalate dai membri dell'Associazione A.M.A., corredati da idonea documentazione sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati. L'Assemblea delibera in merito alle candidature con la maggioranza.

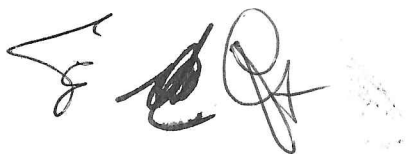
Articolo 10 - Presidente e Vicepresidente

10.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e rimangono in carica per quattro anni, sino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e sono rinnovabili per altri due mandati consecutivi.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione A.M.A., cura le relazioni istituzionali, garantisce l'osservanza delle deliberazioni del CDA e dell'Assemblea dei Soci e il rispetto delle relative competenze nonché l'unità dell'indirizzo della Associazione A.M.A.; convoca e presiede il l'Assemblea dei Soci Fondatori, il Direttivo e l'assemblea plenaria

10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente.

10.4 Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



10.5 Il Presidente può proporre la nomina di un secondo Vicepresidente scelto tra i membri dell'Associazione. Se nominato, il secondo Vicepresidente rimarrà in carica per la durata del mandato del Presidente.

Articolo 11 - Direttivo

11.1 Il Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di nove membri, inclusi Presidente e Vice Presidente. Il Direttivo dura in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del mandato, e i suoi membri sono rinnovabili per ulteriori due mandati consecutivi.

11.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione del Direttivo che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Direttivo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente gli stessi saranno nominati dal CDA ai sensi dell'articolo 9. Il Presidente e il Vice Presidente così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Direttivo. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Direttivo, il medesimo provvede a convocare l'Assemblea degli associati per la nomina dei nuovi componenti entro sessanta giorni.

11.3 I membri del Direttivo sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale, di ricerca scientifica e di volontariato civile. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 12 - Poteri e funzioni del Direttivo

12.1 Al Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione A.M.A.. Il Direttivo può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad un Consigliere; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta ed iscritta nei pubblici registri competenti nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al proprio interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

12.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità allo Statuto è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza sono iscritte nei pubblici registri competenti.

- Il Direttivo nomina e revoca:
 1. i rappresentanti dell'Associazione in Europa,
 2. i Consiglieri Regionali e quelli Provinciali su proposta dei Presidenti Regionali.

12.3 Il Direttivo approva:

1. il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e il Bilancio Sociale, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17;
2. le proposte di richiesta fondi



3. i progetti esecutivi che si annoverano tra le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017, di cui documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
4. l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile della Associazione A.M.A., con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
5. le proposte di modifiche dello Statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti da sottoporre all'Assemblea;
6. la proposta di scioglimento della Associazione A.M.A. ai sensi dell'art 4.1 da sottoporre all'assemblea;
7. fissa l'importo della quota annuale associativa;
8. approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
9. approva il bilancio preventivo e il programma annuale delle attività dell'Associazione
10. su proposta del Consigliere Delegato, le procedure interne della Associazione A.M.A. inerenti ai processi rilevanti per la Associazione A.M.A., che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del modello organizzativo e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 laddove adottato;
11. la costituzione di uno o più fondi o patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo o a specifici affari alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
12. la disciplina della gestione dei conflitti di interesse.

12.4 Il Direttivo cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, conferendo delega al Presidente.

12.5 Il Presidente e/o il Consigliere Delegato aggiornano il CDA sull'andamento economico e finanziario della Associazione A.M.A. su base trimestrale.

Articolo 13 - Riunioni del Direttivo

13.1 Il Direttivo è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la prova di ricezione della convocazione almeno sette giorni prima dell'adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Direttivo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione e può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 12.3.

13.2 Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento della Associazione A.M.A. ai sensi dell'art. 4.1 e di quella di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 11.4, vii). In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

13.3 Le riunioni del Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire e comprendere adeguatamente lo svolgimento della riunione;
3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Le adunanze del Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli Associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, e siano compresi in questo numero di richiedenti almeno due soci fondatori. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione;
- l'approvazione del rendiconto contabile- economico - finanziario di fine anno associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Direttivo.

L'associato maggiore di età ha diritto di voto. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli Associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti e con la maggioranza di metà più uno dei soci fondatori. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e almeno la metà dei soci fondatori, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta purché in tale maggioranza siano inclusi anche la maggioranza dei soci fondatori. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.



Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea degli Associati. L'Assemblea è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Articolo 15 - Sostenitori, volontari, dipendenti e collaboratori

15.1 La Associazione A.M.A. opera attraverso l'apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, la collaborazione dei volontari e il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, senza alcuna discriminazione di genere, politica, ideologica e religiosa.

15.2 Il volontario è una persona che liberamente e spontaneamente mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, a titolo gratuito e con spirito di solidaristico servizio, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per supportare la Associazione A.M.A. sia in attività operative sia durante eventi di raccolta fondi nazionali o locali ovvero in iniziative di divulgazione.

15.3 Nel rispetto della normativa vigente, la Associazione A.M.A. si avvale di volontari in possesso di adeguati requisiti morali e che si impegnano a rispettare lo Statuto, le linee guida fornite dalla Associazione A.M.A. ed il Codice Etico della Associazione A.M.A..

15.4 Agli eventuali rimborsi spese non si applica l'art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017. Sono vietati rimborsi spese a titolo forfettario.

Articolo 16 - Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali della Associazione A.M.A.

16.1 Il Direttivo nomina i Presidenti dei Comitati Regionali su proposta del Presidente della Associazione A.M.A., acquisito il parere del Comitato Nomine di cui all'art.8; essi durano in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del loro mandato e con possibilità di rinnovo del mandato.

16.2 I Presidenti dei Comitati Regionali della Associazione A.M.A. operano a titolo volontario e non occasionale; essi danno voce alle diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento; contribuiscono alla promozione delle attività di raccolta fondi e alla divulgazione della missione della Associazione A.M.A., avvalendosi degli Uffici regionali della Associazione A.M.A.; essi fanno parte di diritto del Direttivo della Associazione A.M.A. per la durata del loro incarico con funzione consultiva.

16.3 I Presidenti dei Comitati Regionali della Associazione A.M.A. riferiscono periodicamente, su richiesta del Direttivo, in merito alle attività da essi svolte, o che intendono realizzare, sul territorio di riferimento.

16.4 Su indicazione dei Presidenti Regionali il Direttivo nomina i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri Provinciali dei Comitati Regionali.

16.5 I Consiglieri Regionali e i Consiglieri Provinciali della Associazione A.M.A. operano a titolo volontario e non occasionale; essi sono scelti e coordinati dai Presidenti Regionali della Associazione



A.M.A. sui territori di loro riferimento per amplificare, in modo capillare, la missione della Associazione A.M.A. e promuovere le attività di raccolta fondi, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Associazione A.M.A..

I Presidenti Regionali della Associazione A.M.A. si riuniscono periodicamente con i Consiglieri Regionali e con quelli Provinciali per informarli sulle attività della Associazione A.M.A. e per raccogliere suggerimenti e proposte in merito alle attività sui territori di riferimento.

16.6 I Consiglieri Regionali ed i Consiglieri Provinciali sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia di ricerca scientifica, medico, finanziario, legale, economico, di marketing, di gestione imprenditoriale, umanistico o di volontariato civile.

Articolo 17 - Bilancio

17.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e dalla relazione di missione con l'illustrazione delle poste di bilancio, dell'andamento economico e finanziario della Associazione A.M.A. e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nelle forme e secondo le indicazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

17.2 Il Bilancio d'esercizio è sottoposto entro la fine del mese di maggio per l'approvazione dal Direttivo e entro la fine del mese di giugno di ogni anno è approvato dall'assemblea.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

18.1 La contabilità e il Bilancio d'esercizio qualora previsto per legge o per delibera dell'assemblea sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di Revisione indipendente, nominata dal Direttivo. La revisione legale dei conti della Associazione A.M.A. è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 39/10, per quanto applicabili.

